



CONFINDUSTRIA

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

CIRCOLARE PERIODICA ANNUALE

Oggetto: Nomina Obbligatoria Energy manager - Applicazione art. 19, Legge 10/91.

Si ricorda che le **imprese consumatrici di energia** entro la scadenza del **30 Aprile di ogni anno** devono effettuare la **comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91.**

Questa nomina è obbligatoria per le imprese industriali che abbiano avuto nell'esercizio dell'anno precedente alla dichiarazione, un **consumo superiore a 10.000 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) o di 1.000 TEP se appartenenti agli altri settori.**

Ai sensi delle Circolari MICA n. 219/F del 2 marzo 1992 e n. 226/F del 3 marzo 1993, la comunicazione deve essere inviata, su apposito modulo, a:

FIRE – Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
Casella Postale 2334
00185 Roma AD

La circolare n. 219/F precisa anche che la nomina deve essere reiterata ogni anno anche nel caso in cui non vi siano state variazioni rispetto all'anno precedente.

I riferimenti della legge e delle circolari citate, nonché il modulo per la comunicazione, sono reperibili sul sito internet della FIRE (alla pagina <http://www.fire-italia.it/energymanager.asp>) che svolge questa azione di sensibilizzazione nell'ambito di un accordo di Programma con il Ministero delle Attività Produttive.

Di seguito riepiloghiamo i punti salienti delle disposizioni specifiche.

Chi è tenuto ad effettuare la nomina

Ai sensi dell' [articolo 19 delle Legge 10/91](#) tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni (vedere articoli 1-9 della [circolare MICA 219/F](#)) sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:

- settore industriale 10'000 TEP/anno,
- settore civile e trasporti 1'000 TEP/anno.

La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione e climatizzazione), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. I consumi di energia fanno riferimento ai vettori energetici finali (benzina, elettricità, gasolio), generalmente misurati in tonnellate (ton), litri (l), metri cubi (Nm³) o kWh. Essi vanno espressi,

RUSSORESEARCH

Via Padre Angelico Lipani, n.16 - 93100 Cal tanissetta (Italy) Telefax: 0934 561344 Cell. 328 3534962
E-mail: info@russoresearch.it

Sito internet: www.russoresearch.it

però, in consumi di fonti primarie (tenendo così conto della catena di trasformazione) in modo da poter sommare organicamente le tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) delle varie fonti. La [Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F](#) riporta le modalità di conversione, in base alle quali è stata preparata la tabella riassuntiva seguente.

EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI (Valori indicativi espressi in TEP primari per unità fisica di prodotto)	
Prodotto	Equivalenza in Gj/unità e TEP
<i>Quantità combustibili liquidi unita: 1 ton</i>	
Gasolio	45.36 Gj/ton = 1.08 TEP
Olio combustibile	41.16 Gj/ton = 0.98 TEP
Gas di petrolio liquefatti (GPL)	46.20 Gj/ton = 1.10 TEP
Benzine	50.40 Gj/ton = 1.20 TEP
<i>Quantità combustibili solidi unita: 1 ton</i>	
Carbon fossile	31.80 Gj/ton = 0.74 TEP
Carbone di legna	31.50 Gj/ton = 0.75 TEP
Antracite e prodotti antracinosi	29.40 Gj/ton = 0.70 TEP
Legna da ardere	18.90 Gj/ton = 0.45 TEP
Lignite	1 ton = 10.50 Gj/ton = 0.25 TEP
<i>Quantità combustibili gassosi unita: 1 Nm³</i>	
Gas naturale	0.03440 Gj/ Nm ³ = 0,82 TEP
<i>Quantità Energia Elettrica unita: 1 MWh</i>	
fornita in alta e media tensione	9.66 Gj/ MWh = 0,23 TEP
fornita in bassa tensione	10.50 Gj/ MWh = 0,25 TEP

Le modalità di calcolo si basano sulla seguente equazione :

$$E = \sum_{i=1}^n \left(\frac{m \cdot PClc}{PClp} \right)_i \quad [\text{TEP/anno}]$$

E = consumo energetico annuo [TEP/anno]

m = quantità di una delle fonti energetiche consumate nell'anno in: [ton / anno]; [Nm³ / anno]; [MWh / anno].

PClc = potere calorifico inferiore di una delle fonti energetiche utilizzate [GJ / ton]; [GJ / Nm³]; [GJ / MWh];

PClp = potere calorifico inferiore di una tonnellata di petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/ton = 42 GJ/TEP

i = 1,2, ...n tiene conto del numero delle diverse fonti energetiche impiegate in seno all'attività.

Chi può essere nominato tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

L'idoneità a svolgere il compito di responsabile non viene specificata in dettaglio dalla normativa, sebbene la formazione tecnico-scientifica venga indicata come la più appropriata.

Il comma 17 della [circolare del 2/3/1992](#) indica infatti, come figura ideale, un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell'energia, dotato di conoscenze tecniche nel settore in cui opera la sua organizzazione, esperienza nel campo degli studi di fattibilità, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una conoscenza organizzativa della propria struttura.

Le eventuali sostituzioni del proprio tecnico non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l'ordinaria comunicazione annuale.

Congiuntamente al nominativo del responsabile per completare i dati di identificazione è richiesta la comunicazione dei dati energetici relativi alle proprie strutture, come risulta dai bilanci energetici.

I compiti dell'Energy Manager

Secondo le indicazioni di legge le funzioni che l'Energy Manager deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia e nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali.

Si può optare per la scelta di nominare un esperto esterno.

Qualora si utilizzino consulenti esterni, normalmente scelti in modo che presentino le competenze e l'esperienza richieste per svolgere al meglio il proprio ruolo, vanno strutturati adeguatamente i loro rapporti con i livelli gerarchici dell'organizzazione che nomina, da cui dipende la capacità di proporre interventi di razionalizzazione energetica e di favorirne la realizzazione.

Sanzioni

- ◆ **La mancanza o il ritardo della comunicazione** del nominativo del tecnico responsabile comporta l'**esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge n. 10/91**, con riferimento all'anno o agli anni cui tale violazione è riferita.
- ◆ **L'omissione o il ritardo della nomina** del medesimo tecnico responsabile, desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione, comporta a decorrere dal corrente anno l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5'164,00 a 516'000,40 euro.**
- ◆ **La nomina tardiva non sana la violazione e non fa venire meno la sanzione pecuniaria.** Potrà tuttavia essere considerata ai fini dell'applicazione della sanzione tra il massimo ed il minimo previsti.

Il Direttore Provinciale